



COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it

ORIGINALE

Registro Generale n.

ORDINANZA SINDACALE

N. 27 DEL 25-10-2014

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: SEQUESTRO ALLEVAMENTO OVINO IN LOC. VALLE ORSINA DI
SAKAJ SAKO CAUSA INSORGENZA FOCOLAIO BLUETONGUE**

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di ottobre, Sindaco:

- VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASUR Marche Area Vasta 3 di Macerata, distretto di Camerino e San Severino Marche, in data 06/10/2014, prot. n. 85179/2.280.20/3, con la quale veniva segnalato che nell'allevamento ovino sito in Loc. Valle Orsina del Comu e di Pioraco identificato con codice aziendale IT 039MC039 di proprietà del Sig. SAKAJ SAKO, è stato confermato un focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue), a seguito di controllo su capi sentinella;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;
- VISTA la legge 23/01/1968 n. 34;
- VISTA la legge 23/12/1978 n. 833;
- VISTA la legge 02/06/1988 n. 218;
- VISTO il D.M. 20/07/1989 n. 298;
- VISTA la legge 08/06/1990 n. 142;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21/10/2009 art. 1 comma 3;
- VISTA la legge 09/03/1989 n. 86;
- VISTA la legge 22/02/1994 n. 146;
- VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
- VISTO il D Lgs. 31/03/1998 n. 112;
- VISTO il D.Lgs. 01/09/1998 n. 333;
- VISTO il D. Lgs. 22/05/1999 n. 196;

- VISTA l'Ordinanza ministeriale 01/05/2001 e i relativi allegati;
 - VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
 - VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 del 21 ottobre e successive modificazioni;
 - VISTA la Direttiva 2000/75/CE del 20/11/2000 e successive modificazioni;
 - VISTA la decisione 2005/393/CE del 23/05/2005;
 - VISTA la decisione 2003/218/CE del 27/03/2003;
 - VISTO il D. Lgs. 09/07/2003 n. 225;
 - VISTO il Regolamento CE n. 1266/2007 e successive modificazioni;
 - VISTO il manuale operativo anno 2007;
 - VISTA la nota DGSAF prot n. 17113-P del 06/09/2013;
 - VISTA la nota DGSAF prot n. 5662-P del 14/03/2014;
 - VISTA la nota DGSAF prot n. 11754 del 30/05/2014;
 - VISTA la nota DGSAF prot n. 13271 del 24/06/2014;
 - VISTA la nota DGSAF prot n. 16188 del 31/07/2014;
 - VISTA la nota della Regione Marche prot n. 0007109 del 31/07/2014;
 - VISTA la nota DGSAF prot n. 18175 del 03/09/2014;
 - VISTA la nota dell'Agenzia Regionale Sanitaria P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot. n. 9047 del 26/09/2014;
- CONSIDERATO che a seguito dell'insorgenza della febbre catarrale degli ovini il territorio comunale verrà inserito nella Zona di Protezione;
- RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

Al Sig. SAKAJ SAKO, residente in Piazzale della Vittoria n. 19 del Comune di Fiuminata (MC), proprietario dell'allevamento sopra identificato, con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. il sequestro dell'allevamento;
2. il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo (a cura del Servizio Veterinario);
3. il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore e che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione (a cura del Servizio Veterinario);
4. il divieto di movimento di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di restrizione e comunque nel macello più vicino possibile all'azienda;
5. il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni dell'insetto vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. il regola re trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
8. la distruzione, l'eliminazione, in conformità alle vigenti disposizioni, delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
9. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica (a cura del Servizio Sanitario);
10. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare a far rispettare la presente Ordinanza;

11. per quanto non previsto dal presente provvedimento s'intendono richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
12. le infrazioni alla seguente Ordinanza, sono previste dalla normativa vigente in materia.

La Polizia Municipale, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott.sa LUISELLA TAMAGNINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

L'applicato Segreteria
CICCARELLI ANTONELLA